

Carissimo Confratello Parroco e Confratelli collaboratori,

vengo a scrivere questa lettera, sentito Mons. Arcivescovo, per fare ordine rispetto al tema dell'utilizzo delle canoniche da parte dei parroci e dei sacerdoti.

Nel testo "*Gestione e l'amministrazione della Parrocchia*", EDB, a cura degli Economi delle diocesi, pubblicato nel novembre 2016 e certamente a tua disposizione in parrocchia, al capitolo 14 "*Adempimenti e sostentamento del sacerdote*", l'intero paragrafo 1.2 è dedicato al delicato tema in questione.

Riporto quasi integralmente il paragrafo sopra citato (cfr. testo a pagina 328)

- *Il parroco usa legittimamente della casa canonica per il solo fatto di essere stato nominato tale e non è necessario stipulare alcun contratto tra parroco e parrocchia (né comodato, né locazione).*
- *Poiché la casa canonica è oggettivamente destinata ad accogliere il sacerdote cui è affidata la cura della parrocchia, è necessario che essa non sia abitata o comunque utilizzata da altri soggetti. (...)*
- *L'Istruzione in materia amministrativa (IMA2005) pubblicata dalla Conferenza Episcopale italiana suggerisce ai Vescovi diocesani di includere tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione anche «l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale» (Allegato C, n.17);*
- *il parroco può ospitare liberamente i familiari per un breve periodo, ma se questi intendono trasferire il loro domicilio nella casa parrocchiale si deve ottenere la licenza dell'Ordinario (resta comunque inteso che essi non acquistano un diritto autonomo ad abitare presso la canonica, essendo sempre dipendente dall'uso legittimo che ne fa il parente sacerdote) (...)*
- *gli estranei, anche se indigenti o privi di altro domicilio, non possono essere accolti nemmeno temporaneamente nella casa canonica, perché essa è destinata ad altro e potrebbero crearsi situazioni di difficile soluzione. Se la comunità parrocchiale decide di svolgere l'attività caritativa di accoglienza è necessario che si doti di opportuni locali (es. appartamenti in affitto) distinti dai locali destinati alla abitazione dei sacerdoti e alle attività istituzionali.*

Credo che il testo sia abbastanza chiaro in merito al fatto che nella casa canonica non possano essere ospitate per nessun motivo altre persone che non siano famigliari del sacerdote e per un tempo consono.

Le situazioni che non corrispondono a questo caso devono essere pertanto regolarizzate in breve tempo, per evitare spiacevoli disguidi.

Ringraziandoti per la disponibilità, ti assicuro il ricordo nella preghiera.

Trieste, 5 novembre 2019

*mons. Pier Emilio Salvadè, Vicario Generale*